

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 10

(Gestione economale della spesa)(1)

1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:

- a)** quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- b)** quelle di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 4/2001;
- c)** organi collegiali;
- d)** spese di giustizia;
- e)** esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- f)** piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.

2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.

Note:

1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.